

Delibera n. 96/2026

**Misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023 - Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 207/2025, del 26 novembre 2026, nei confronti di Ente Autonomo Volturno S.r.l. – Adozione del provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.**

L'Autorità, nella sua riunione del 15 giugno 2026

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "Autorità" oppure "ART") e, in particolare:
- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *"a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali"*;
  - la lett. b) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *"a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori"*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016;
- VISTA** la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della sopra citata direttiva 2012/34/UE;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione del 22 novembre 2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che*

*istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)” (di seguito: d.lgs. 112/2015), come modificato per effetto del decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, e, in particolare:*

*- l’articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi del quale “[i]l presente decreto disciplina [...] le regole relative all’utilizzo ed alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;*

*- l’articolo 1, comma 4, ai sensi del quale “[i]e reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all’utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all’attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all’infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”;*

*- l’articolo 1, comma 5, ai sensi del quale “[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell’organismo di regolazione di cui all’articolo 37, sono svolte dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”;*

*- l’articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ai sensi del quale “[a]i fini del presente decreto si intende per: [...] b-septies) funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura: l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilità che l’assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l’adozione di decisioni relative all’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformità ai criteri stabiliti dall’organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto”;*

*- l’articolo 11, comma 11, ai sensi del quale “[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all’articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall’impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie [...]”;*

*- l’articolo 11-ter, comma 2, ai sensi del quale “[i]l gestore dell’infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all’esercizio delle funzioni di cui*

*all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ne ha la responsabilità. Le entità che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 11, 11-bis e 11-quater”;*

*- l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale “[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione”;*

*- l'articolo 37, comma 14, lettera a), ai sensi del quale: “[l]’organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede: [...] a) in caso violazioni della disciplina relativa all’accesso ed all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell’uno per cento del fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato dal soggetto autore della violazione nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro 1.000.000”;*

**VISTO**

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alla Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, che, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

**VISTO**

il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: *“Regolamento sanzionatorio”*);

**VISTA**

la delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante *“Conclusioni del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*, come da ultimo emendata, con specifico riferimento alle reti regionali interconnesse, e successive modificazioni e, in particolare:

*- la misura 49 di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale “1. [i]n coerenza con l’obiettivo di assicurare, anche per le reti regionali interconnesse individuate dal d.m. 5 agosto 2016 del MIT, il rispetto dei principi stabiliti dall’Autorità in materia di determinazione dei canoni d’accesso alle infrastrutture, le misure di cui al presente titolo individuano alcuni elementi di*

- specificazione dei criteri generali previsti al Titolo 2 e al Titolo 3 per l'infrastruttura ferroviaria nazionale";*
- *la misura 52.1 di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale "1. [i] periodo tariffario quinquennale per le infrastrutture ferroviarie regionali è posticipato di un anno rispetto a quello stabilito per l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Pertanto, la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria regionale è effettuata nel corso del primo anno del periodo tariffario quinquennale stabilito alla Misura 4 per l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tale annualità rappresenta, per l'infrastruttura ferroviaria regionale, il c.d. Anno ponte, ossia l'esercizio che si interpone tra l'Anno base ed il primo anno del periodo tariffario, nel corso del quale il GI della rete regionale o l'AB, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti inerenti alla elaborazione e alla presentazione all'Autorità della documentazione relativa alla determinazione dei suddetti canoni";*
  - *la misura 52.2 di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale "1. [a]i fini della verifica di conformità, entro il 30 giugno dell'Anno ponte (...), il GI presenta all'Autorità il sistema tariffario (...) i [e]ntro il 30 novembre dell'Anno ponte (...), l'Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del sistema tariffario ai propri principi e criteri (prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi) e ne autorizza la pubblicazione";*
  - *la misura 66 di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale "Il GI della rete regionale è tenuto a predisporre e a fornire annualmente all'Autorità, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio, il Fascicolo di contabilità regolatoria costituito:  
a) dagli schemi contabili di cui all' Annesso 4, redatti su supporto informatico elaborabile, firmato digitalmente, e inclusivi delle componenti economiche e patrimoniali di cui alla Misura 64 (...);"*

**VISTA**

la delibera dell'Autorità n. 101/2025, del 25 giugno 2025, notificata in pari data a Ente Autonomo Volturno S.r.l. (di seguito anche: EAV o Società) con prot. ART. n. 57498/2025, recante "Misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023. Accoglimento richiesta formulata da Ente Autonomo Volturno S.r.l. per la proroga del termine di trasmissione della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 relativa alla linea Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese", con la quale in accoglimento della richiesta presentata da EAV (prot. ART n. 52624/2025, del 4 giugno 2025) è stata disposta la proroga del termine per la presentazione della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e della documentazione a corredo della stessa previste dalla misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, individuando, a tal fine, la data del 1° settembre 2025;

**RILEVATO**

che EAV non provvedeva a trasmettere all'Autorità, per le valutazioni di competenza, la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo

della stessa previste dalla misura 52.2 dell'Allegato A" alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, entro il termine del 1° settembre 2026, da ultimo individuato con la succitata delibera n. 101/2025;

**VISTA**

la nota acquisita al prot. ART n. 79156/2025, del 30 settembre 2025, con la quale la Società ha comunicato l'impossibilità di presentare la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo entro i termini del 1° settembre 2025, in ragione del fatto che *"gli oggetti di controllo attualmente implementati nel modello contabile e di controllo di EAV non permettono di effettuare un'attribuzione diretta delle componenti economiche e patrimoniali ai singoli servizi previsti dal modello regolatorio richiesto dalla delibera ultima citata. Alla luce di ciò, ai fini della determinazione di tali componenti, si procede alla definizione di valori di stima attraverso l'applicazione di driver di riparametrazione. La scrivente ha comunque in corso la predisposizione della contabilità regolatoria propedeutica alla determinazione della proposta tariffaria e la trasmissione della stessa attraverso l'apposita area di interscambio. Attesa la laboriosità del processo in uno al rallentamento causato dalla chiusura degli uffici nel periodo estivo, si richiede la proroga al 30 novembre 2025 per la trasmissione della documentazione relativa al sistema tariffario 2026-2030 per la linea Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese"*;

**VISTA**

la delibera n. 184/2025 del 6 novembre 2025, notificata in pari data con nota prot. ART n. 90537/2025, recante *"Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2027 presentato da Ente Autonomo Volturno S.r.l."*, con la quale l'Autorità ha, tra l'altro, precisato, in relazione agli aspetti tariffari riferiti alla summenzionata linea Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese, che i valori che il gestore deve riportare nel PIR 2027 *"saranno quelli risultanti dalle determinazioni che l'Autorità assumerà in applicazione di quanto previsto dalla misura 52.2, punto 1, lettera i) dell'Allegato "A" alla citata delibera n. 95/2023"*;

**VISTA**

la delibera n. 207/2025, del 26 novembre 2025, notificata in pari data con prot. ART 95518/2025, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento, nei confronti di Ente Autonomo Volturno S.r.l. (di seguito anche: EAV o Società), per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non avere trasmesso all'Autorità, per le valutazioni di competenza, la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo della stessa previste dalla misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, entro il termine del 1° settembre 2025, da ultimo individuato con la delibera n. 101/2025, del 25 giugno 2025;

**VISTA**

la delibera n. 224/2025, dell'11 dicembre 2025, notificata in pari data con nota prot. ART n. 98939/2025, recante *"Ente Autonomo Volturno S.r.l., linea Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese – Disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2026-2027 e formulazione della proposta tariffaria 2027-2031"*, con la quale

l'Autorità ha assunto le determinazioni prospettate nella delibera n. 184/2025, facendo *“salvi gli esiti del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera 207/2025”*;

**VISTA** la nota acquisita al prot. ART n. 102815/2025, del 23 dicembre 2025, avente ad oggetto *“Trasmissione della documentazione relativa al sistema tariffario periodo 2026-2030 della linea Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese ex delibere ART n. 95/2023 e n. 51/2024”*, con la quale la Società ha trasmesso la proposta tariffaria;

**VISTA** la nota acquisita al prot. ART n. 102910/2025, del 23 dicembre 2025, con la quale EAV ha presentato memoria difensiva, riepilogativa di tutte le richieste di proroga e delle motivazioni sottese, chiedendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in oggetto;

**RILEVATO** che nella succitata memoria difensiva la Società ha dichiarato che *“[c]on riferimento alla contestazione di cui al punto 1 della Delibera de quo, si partecipa quanto segue. Con la delibera ART 96 del 2023 (sic), codesta Autorità ha pubblicato la revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria - approvati con la delibera n. 96/2015 e s.m.i. - e l'estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse. La Misura 64.1 della delibera appena citata dispone che la Contabilità Regulatoria, debitamente certificata – da trasmettere annualmente all'Autorità - a cura del GI della rete regionale, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio - è finalizzata a fornire evidenza:*

*a) dei meccanismi di imputazione dei costi e dei ricavi del GI della rete regionale a tutti i processi industriali relativi alle diverse attività oggetto di separazione contabile, con particolare riferimento alle diverse categorie di servizi offerti sulla rete ferroviaria regionale;*

*b) della destinazione dei contributi ed incentivi pubblici percepiti dal GI medesimo. Essa costituisce inoltre la base di riferimento per la determinazione dei canoni per l'accesso all'infrastruttura e agli impianti di servizio e dei corrispettivi dei servizi.*

*Ai sensi della delibera ART n. 51/2024, inoltre, il primo periodo tariffario di applicazione delle presenti disposizioni, nel caso dei GI delle infrastrutture ferroviarie regionali interconnesse, è stato fissato al 2026-2030.*

*Con nota n. 0019977-2025 del 20-05-2025, EAV ha richiesto a codesta Autorità la proroga al 30 novembre 2025 dei termini per la trasmissione della documentazione relativa al sistema tariffario 2026-2030 della linea Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese, atteso che la data di approvazione del Bilancio 2024 - prevista ad inizio luglio 2025 - non consentiva di rispettare il termine ex Misura 52 Delibera 95/2023 (il Gestore dell'Infrastruttura della rete regionale interconnessa – o, ove previsto l'Allocation Body (AB) - è tenuto a presentare all'Autorità il sistema tariffario per gli*

anni da (71) a (75) entro il 30 giugno dell'Anno ponte (70), previsto al 2025 dalla Delibera 51/2024). Come da richiesta, la scrivente - con nota n. 0022249-2025 del 04/06/2025 - ha precisato che per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 si è avvalsa del maggior termine di 180 giorni (art. 2364 del Codice civile e articolo 22 dello Statuto di EAV) così come motivato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2025 in cui è riportato: "...si rappresenta la necessità di avvalersi del maggior termine previsto dall'art. 22 dello Statuto dell'Ente in quanto non sono ancora disponibili i dati contabili del Consorzio UnicoCampania relativi ai conguagli della vendita dei titoli di viaggio".

Con la Delibera n. 101 del 25 giugno 2025, codesta ART ha accolto la richiesta di proroga individuando, a tal fine, il termine del 1° settembre 2025.

Con nota n 0037521-2025 del 30-09-2025, EAV ha richiesto un'ulteriore proroga per la trasmissione della documentazione in argomento, rappresentando che gli oggetti di controllo attualmente implementati nel modello contabile e di controllo di EAV non permettono di effettuare un'attribuzione diretta delle componenti economiche e patrimoniali ai singoli servizi previsti dal modello regolatorio richiesto dalla delibera ultima citata. Alla luce di ciò, ai fini della determinazione di tali componenti, si procede alla definizione di valori di stima attraverso l'applicazione di driver di riparametrazione. La scrivente ha comunque in corso la predisposizione della contabilità regolatoria propedeutica alla determinazione della proposta tariffaria e la trasmissione della stessa attraverso l'apposita area di interscambio. L'ulteriore richiesta è stata determinata dalla laboriosità del processo ora descritto in uno al rallentamento causato dalla chiusura degli uffici nel periodo estivo. In data 14.11.2025 EAV ha ricevuto, e caricato sul sito dell'Autorità, la Certificazione del revisore legale indipendente sulla metodologia e rendicontazione di contabilità regolatoria al 31 dicembre 2024, predisposta per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, del D. Lgs 112/2015 ed in ottemperanza alla Delibera n. 95 del 31 maggio 2023, con riferimento ai servizi costituenti il Pacchetto Minimo di Accesso (PMdA) svolti da Ente Autonomo Volturmo S.r.l., in qualità di Gestore dell'Infrastruttura regionale e ai servizi extra PMdA, svolti in qualità di Operatore d'Impianto sulle linee ferroviarie suburbane Cancello-Benevento e Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese.

La stessa è stata trasmessa il 17/11/25 all'ACaMIR, in qualità di Allocation Body ex D.Lgs. 112/2015 - giusta l'Accordo triennale 2024-2027 sottoscritto - per il prosieguo delle attività di competenza e la determinazione delle tariffe, consegnate il 17/12/2025.", chiedendo, contestualmente, l'archiviazione del procedimento avviato con la delibera n. 207/2025;

## VISTE

le risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con delibera 207/2025, comunicate alla Società, con nota prot. ART n. 20305/2026, del 2 aprile 2026, previa autorizzazione del Consiglio in pari data, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del Regolamento sanzionatorio;

**VISTA**

la memoria di replica acquisita al prot. ART n. 28949/2026, del 22 aprile 2026, nella quale la Società ha rappresentato quanto segue:

*“Occorre preliminarmente rappresentare che la condotta di EAV non è mai stata connotata da un intento elusivo o dilatorio nei confronti degli obblighi regolatori, avendo al contrario la Società mantenuto un dialogo costante e trasparente con l’Autorità, al fine di rappresentare le oggettive e significative difficoltà incontrate nell’adempiere alle nuove e complesse prescrizioni introdotte con la Delibera n. 95/2023.”, richiamando quali “Elementi non adeguatamente considerati nell’ambito della C.R.I. A tal riguardo, si ritiene che le determinazioni dell’Autorità debbano tener conto del contesto di riferimento e delle specificità del caso di specie. In primo luogo, occorre evidenziare come il procedimento di elaborazione del documento contenente la proposta tariffaria – lungi dall’essere una attività unilaterale di EAV - richiede il necessario coinvolgimento dell’Allocation Body (AB), a cui sono devolute, in adempimento delle previsioni di legge, le funzioni essenziali di Gestore dell’Infrastruttura di cui all’art. 3, comma 1, lett. b-septies del D.lgs. 112/2015 e s.m.i. Tale imprescindibile ripartizione di funzioni impone un complesso iter procedimentale per l’approvazione del documento relativo alla proposta tariffaria, che vede la partecipazione necessaria di due distinti soggetti: EAV, che nella sua qualità di Gestore dell’Infrastruttura ha il compito di predisporre la complessa contabilità regolatoria, farla certificare dal revisore legale e trasmetterla all’Allocation Body ed ACaMIR, che in qualità di AB, sulla base dei dati contabili trasmessi, procede all’elaborazione e alla determinazione del contenuto finale della proposta tariffaria. Ciò premesso, si evidenzia come il ritardo nella trasmissione della proposta tariffaria è stato causato da una concatenazione di fattori non imputabili a negligenza e/o colpa della Società. Ed infatti, a causa di ritardi relativi all’acquisizione dei dati contabili del Consorzio UnicoCampania (sic) relativi ai conguagli della vendita dei titoli di viaggio, si è reso necessario avvalersi del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024, in conformità a quanto previsto dall’art. 2364 c.c. e dallo statuto sociale. A fronte di tanto, l’Autorità ha accolto la richiesta di proroga del termine per la presentazione della Proposta Tariffaria, individuando, a tal fine, il termine del 1° settembre 2025. A tal proposito, deve necessariamente considerarsi la circostanza che, trattandosi di una facoltà espressamente riconosciuta per legge, il ricorso al termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio costituisce un diritto degli organi della società. La questione è di particolare rilievo, poiché la predisposizione e trasmissione della contabilità regolatoria, anche ai fini dell’applicazione della Delibera ART 120/2018, avviene, com’è noto, soltanto a valle dell’approvazione del bilancio e rielaborando i prospetti proprio in funzione del bilancio approvato e ciò per espressa previsione regolatoria (misura 4 delibera ART 120/2018). Conseguentemente, la stessa misura 4 prevede che la trasmissione della contabilità regolatoria avviene “entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio” È allora evidente come il termine originariamente fissato giungeva in scadenza addirittura in una data antecedente il termine per la trasmissione della*

*contabilità regolatoria. A fronte della notevole complessità derivante dall'applicazione del nuovo modello regolatorio (che ha richiesto l'adozione di driver di riparametrazione in assenza di un sistema contabile preesistente basato sull'attribuzione diretta dei costi) e in considerazione del fatto che l'adempimento di EAV fosse, come si è detto, subordinato al completamento delle attività di competenza dell'AB, veniva richiesta – sempre in un'ottica di massima trasparenza e collaborazione - un'ulteriore proroga per la trasmissione della documentazione relativa al sistema tariffario 2026-2030, non accordata. Pur a fronte delle oggettive difficoltà rappresentate e delle incomprimibili tempistiche relative ad attività svolte da soggetti terzi (che costituiscono un fattore esogeno del tutto estraneo alla sfera di controllo della società), EAV ha provveduto a trasmettere il 23 dicembre 2025, non appena completato il complesso iter istruttorio, il documento contenente la Proposta, a dimostrazione della volontà della Società di adempiere ai propri obblighi.”*

***Sulla quantificazione della sanzione.*** *In via subordinata, laddove non si dovesse procedere all'archiviazione, si evidenzia come le valutazioni di codesta Autorità in ordine alla quantificazione della sanzione non posso non tener conto di alcuni fattori determinanti. Come è noto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, ai fini della valutazione della gravità della violazione, si tiene conto, inter alia, dell'offensività della condotta e della sua idoneità a ledere più di un interesse, della durata della violazione, della rilevanza degli eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato e sugli utenti, degli indebiti vantaggi, economici e non, conseguiti dall'agente in conseguenza della violazione, nonché del grado di colpevolezza dell'agente e del tentativo di occultare la violazione. Ebbene, nessuno di questi indici risulta presente nel caso di specie. A tal riguardo, devono essere prese in debita considerazione plurime circostanze:*

*a) il ritardo non ha determinato alcun pregiudizio concreto e attuale per il mercato, essendo stata garantita la continuità e la certezza del sistema tariffario mediante l'applicazione, in forza di quanto previsto dalla delibera n. 224/2025, delle precedenti tariffe con un adeguamento inflattivo, né tanto meno alcun vantaggio per EAV; è circostanza nota, peraltro, che sulla linea non operano altri vettori diversi da EAV e nessuna altra impresa ha richiesto accesso all'infrastruttura;*

*b) EAV ha provveduto a trasmettere la Proposta non appena completato il complesso iter istruttorio e che, pertanto, non solo la violazione contestata ha avuto durata limitata ma allo stato risulta altresì cessata; c) EAV – lungi dal porre in essere condotte di occultamento – ha mantenuto un dialogo costante e trasparente con l'Autorità; d) EAV non ha conseguito alcun tipo di vantaggio diretto o indiretto dalla ritardata trasmissione della Proposta; e) nell'ambito dei servizi resi, peraltro, la linea interessata assume una valenza marginale in termini sia di percorrenze che di ricavi, essendo di gran lunga prevalenti i servizi resi sull'infrastruttura isolata. La sanzione pecuniaria, in questo contesto, apparirebbe pertanto non commisurata a un effettivo*

*danno prodotto dalla condotta della Società e, in ogni caso, sussistono plurime circostanze attenuanti di cui al punto 4.1 delle Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'ART";*

Sulla base di tali argomentazioni la Società ha chiesto l'archiviazione del procedimento o, in subordine, l'applicazione del minimo edittale;

**VERIFICATO**

che l'ultimo bilancio approvato dalla Società risulta essere quello relativo all'esercizio 2024, approvato in data 27 giugno 2025, come risulta da visura camerale;

**VISTA**

la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

**CONSIDERATO**

quanto rappresentato nella relazione istruttoria con riferimento alla contestata violazione ed in particolare che:

- 1) dalla disamina della documentazione agli atti emerge - come già riferito nelle risultanze istruttorie comunicate alla Società, con nota prot. ART n. 20305/2026, del 2 aprile 2026 - che l'Autorità ha tenuto in debita considerazione le richieste, avanzate dalla Società con le note prot. ART 48558/2025 e 52624/2025, di una proroga che tenesse conto della necessità di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del bilancio, avendo accordato, con la delibera n. 101/2025, un differimento sino alla data del 1° settembre 2025 e non oltre per consentire all'Autorità di svolgere le proprie funzioni conformemente a quanto previsto dalla misura 52.2, n. 1, lett. i), dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023;
- 2) ciononostante, la Società non ha presentato la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo entro il termine prorogato al 1° settembre 2025; solo con la nota prot. ART n. 79156/2025, del 30 settembre 2025, EAV ha comunicato l'impossibilità di rispettare tale scadenza richiamando un *"rallentamento causato dalla chiusura degli uffici nel periodo estivo"*, e ha chiesto *"la proroga al 30 novembre 2025 per la trasmissione della documentazione relativa al sistema tariffario 2026-2030 per la linea Santa Maria C.V.- Piedimonte Matese"*;
- 3) in considerazione dei provvedimenti assunti dall'Autorità, più precisamente della delibera n. 184/2025 e della delibera n. 224/2025, appositamente notificati (Cfr. prot. ART n. 98939/2025 e prot. ART n. 90537/2025), le argomentazioni della Società non assumono pregio, in quanto la proposta tariffaria, riferita al periodo 2026-2030 e relativa alla linea Santa Maria C.V.-Piedimonte Matese, trasmessa da EAV con nota prot. 102815/2025, del 23/12/2025, risulta oltremodo tardiva per le valutazioni che l'Autorità avrebbe dovuto effettuare nei termini previsti dalla richiamata Misura 52.2.;
- 4) non appaiono conferenti le considerazioni svolte dalla Società, ove si consideri che la stessa, pur avendo ottenuto la proroga al 1° settembre 2025 con la delibera n. 101/2025, solo successivamente alla scadenza di tale termine, con nota del 30 settembre 2025 (prot. ART n. 79156/2025), ha di nuovo

rappresentato la necessità di ottenere la proroga al 30 novembre 2025, non potendo ignorare che detta richiesta di proroga sarebbe stata del tutto incompatibile con le tempistiche procedurali connesse alle verifiche di conformità della proposta tariffaria che, come previsto dalla delibera n. 95/2023, avrebbero dovuto essere completate dall’Autorità proprio entro il suddetto termine, come disposto dalla Misura 52.2, lett. i), a norma della quale “[e]ntro il 30 novembre dell’Anno ponte (**TToo**), l’Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del sistema tariffario ai propri principi e criteri (prescrivendo, se ritenuto necessario, gli eventuali correttivi) e ne autorizza la pubblicazione”;

- 5) in ogni caso, a seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio, avvenuto con la delibera n. 207/2025, del 26 novembre 2025, la Società ha provveduto a trasmettere la proposta tariffaria solo in data 23 dicembre 2025 (con nota prot. ART n. 102815/2025), ossia in un momento del tutto incompatibile con le tempistiche stabilite dall’Autorità, sia in relazione alle esigenze istruttorie necessarie per la verifica di conformità della proposta tariffaria, sia in considerazione delle scadenze previste dal decreto legislativo 112/2015 per la pubblicazione del PIR. Ed invero a fronte dell’inottemperanza della Società, facendo salvi gli esiti del relativo procedimento sanzionatorio, l’Autorità, con la delibera n. 224/2025, dell’11 dicembre 2025, nel dare seguito alla delibera n. 184/2025, del 6 novembre 2025, con riguardo ai valori da inserire nel PIR di EAV in assenza della suddetta proposta, ha prescritto: (i) di “riportare nel PIR 2027, quali valori dei canoni e delle tariffe per l’accesso alla linea Santa Maria C.V.-Piedimonte Matese ed ai servizi ivi forniti per l’orario di servizio 2026-2027, quelli già previsti per l’orario 2025-2026, adeguati, al fine di tenere conto degli aspetti inflattivi, applicando il tasso pari all’1,5%; tali valori sono esposti in apposito aggiornamento straordinario del PIR 2027 da pubblicarsi entro il 31 dicembre 2025”; (ii) che “la nuova proposta tariffaria relativa alla linea Santa Maria C.V.-Piedimonte Matese, riferita al periodo 2027-2031 – elaborata dall’Agenzia per la mobilità della Regione Campania – e la documentazione a corredo della stessa, di cui alla misura 52.2 dell’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023 del 31 maggio 2023, siano trasmesse all’Autorità da Ente Autonomo Volturmo S.r.l. entro il 1° settembre 2026, assumendo come anno base il 2025 e come anno ponte il 2026; a tali fini il gestore provvede, in tempo utile per la formulazione della proposta, a richiedere all’Autorità i valori del WACC, ai sensi della misura 20.4 del citato Allegato “A””;
- 6) peraltro, la Società ha recepito formalmente le prescrizioni di cui alla richiamata delibera n. 224/2025 nel “PROSPETTO INFORMATIVO RETE 2027 – edizione dicembre 2025”, come risulta da documento acquisito d’ufficio al prot. ART n. 100292/2025, del 17 dicembre 2025;

- 7) conseguentemente la trasmissione tardiva (alla data del 23 dicembre 2025) rispetto al termine del 1° settembre 2025 non costituisce ottemperanza al dettato della summenzionata misura 52.2;
- 8) non risultano conferenti le giustificazioni che la Società ha trasmesso con la propria memoria di replica (cfr. prot. ART n. 28249/2026) nella quale ha rappresentato (i) “ (...) come il procedimento di elaborazione del documento contenente la proposta tariffaria – lungi dall’essere una attività unilaterale di EAV - richiede il necessario coinvolgimento dell’Allocation Body (AB), a cui sono devolute, in adempimento delle previsioni di legge, le funzioni essenziali di Gestore dell’Infrastruttura di cui all’art. 3, comma 1, lett. b-septies del D.lgs. 112/2015 e s.m.i.” risulti complesso e che (ii) “(...) EAV, che nella sua qualità di Gestore dell’Infrastruttura ha il compito di predisporre la complessa contabilità regolatoria, farla certificare dal revisore legale e trasmetterla all’Allocation Body ed ACaMIR, che in qualità di AB, sulla base dei dati contabili trasmessi, procede all’elaborazione e alla determinazione del contenuto finale della proposta tariffaria”, evidenziando (iii) “(...) come il ritardo nella trasmissione della proposta tariffaria è stato causato da una concatenazione di fattori non imputabili a negligenza e/o colpa della Società”, e che per i (iv) “(...) ritardi relativi all’acquisizione dei dati contabili del Consorzio UnicoCampania (sic) relativi ai conguagli della vendita dei titoli di viaggio, si è reso necessario avvalersi del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024, in conformità a quanto previsto dall’art. 2364 c.c. e dallo statuto sociale”;
- 9) invero le suddette giustificazioni non assumono pregio circa la non imputabilità ad EAV del ritardo nella trasmissione della proposta tariffaria, dal momento che tale ritardo è attribuibile all’organizzazione interna della Società ed all’organizzazione della prospettata attività di coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella procedura, nell’ottemperare al quadro regolatorio vigente in materia tariffaria;
- 10) inoltre, la memoria di replica da ultimo citata è irrilevante anche nella parte in cui richiamando la Misura 4 dell’Allegato “A” alla delibera n. 120/2018 afferma: “[l]a questione è di particolare rilievo, poiché la predisposizione e trasmissione della contabilità regolatoria, anche ai fini dell’applicazione della Delibera ART 120/2018, avviene, com’è noto, soltanto a valle dell’approvazione del bilancio e rielaborando i prospetti proprio in funzione del bilancio approvato e ciò per espressa previsione regolatoria (misura 4 delibera ART 120/2018). Conseguentemente, la stessa misura 4 prevede che la trasmissione della contabilità regolatoria avviene “entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio” È allora evidente come il termine originariamente fissato giungeva in scadenza addirittura in una data antecedente il termine per la trasmissione della contabilità regolatoria.”. Al riguardo, si evidenzia che la Misura 4 della delibera n. 120/2018 afferisce agli obblighi in materia di contabilità regolatoria di EAV in qualità di IF e pertanto non rileva rispetto al procedimento *de qua* dal momento

che la Misura 52.2, di cui alla delibera n. 95/2023, di cui si contesta la violazione, afferisce agli obblighi in materia di contabilità regolatoria a cui sono tenuti i gestori delle infrastrutture ed invero la stessa dispone “1. Ai fini della verifica di conformità, entro il 30 giugno dell’Anno ponte (*TT00*), il GI presenta all’Autorità il sistema tariffario per gli anni da (*TT1*) a (*TT5*) (...)”;

- 11) EAV ha approvato il bilancio in data 27 giugno 2025 e, conseguentemente, avrebbe dovuto, in qualità di gestore dell’infrastruttura, ai sensi della misura 66 di cui all’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, predisporre e fornire all’Autorità, entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio, e quindi entro il 26 agosto 2025, il Fascicolo di contabilità regolatoria all’Autorità, ed inoltre entro il termine del 1° settembre 2026, come prorogato con la delibera n. 101/2025 avrebbe dovuto trasmettere ai sensi della misura 52.2 dell’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo;
- 12) In realtà EAV, ben oltre le suddette scadenze, e specificamente in data 14 novembre 2025 ha trasmesso l’Annesso 4 relativo al fascicolo di contabilità regolatoria (cfr. prot. ART. 92796/2025) ed in data 23 dicembre ha trasmesso la proposta tariffaria (cfr. prot. ART n. 102815/2025);
- 13) pertanto, il richiamo, del tutto inconferente alla Misura 4 della delibera n. 120/2018 nella memoria di replica, oltre a non giustificare la mancata trasmissione della proposta tariffaria nei termini assegnati dall’Autorità, si pone in contraddizione con quanto affermato nella memoria trasmessa con nota acquisita al prot. ART n. 102910/2025, del 23 dicembre 2025, nella quale EAV richiama correttamente la disciplina e la cronologia dei fatti relativa alla contabilità regolatoria di cui alle Misure 64-66, dell’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, presentata anch’essa con ampio ritardo come rappresentato al punto 12;
- 14) conseguentemente non si ritengono le motivazioni addotte dal gestore idonee a giustificare il ritardo, risultando detto ritardo attribuibile all’organizzazione interna della Società nell’ottemperare al quadro regolatorio vigente in materia tariffaria, tenuto conto, altresì, che quasi tutti i GI interessati dall’ottemperanza hanno provveduto nel termine assegnato;

**RITENUTO**

pertanto, di accertare, nei confronti di Ente Autonomo Volturno S.r.l., l’inottemperanza in merito alla mancata trasmissione all’Autorità, per le valutazioni di competenza, della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo della stessa previste dalla misura 52.2 dell’Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, entro il termine del 1° settembre 2025, da ultimo individuato con la delibera n. 101/2025, del 25 giugno 2025;

**CONSIDERATO**

quanto riportato nella relazione dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell’ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all’esito

del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, *“alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”*;
2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva, per un verso, (i) la circostanza che la mancata trasmissione, entro il termine fissato, della citata documentazione, quale onere di carattere sostanziale, non ha consentito all'Autorità, in considerazione dei tempi connessi alle esigenze istruttorie degli Uffici, di svolgere le proprie funzioni conformemente a quanto previsto dalla misura 52.2, n. 1, lett. i), dell'Allegato “A” alla delibera n. 95/2023, ai sensi della quale l'Autorità, effettuate le necessarie verifiche, si esprime con propria delibera sulla conformità del sistema tariffario riferito al periodo 2026-2030 entro il termine del 30 novembre 2025; per altro verso, (ii) la condotta omissiva da parte di EAV è atta a determinare un pregiudizio alle esigenze informative del mercato, attuale e potenziale, atteso che nella proposta tariffaria sono quantificate le tariffe e i canoni per l'uso dell'infrastruttura nel periodo di riferimento; inoltre, (iii) non può assumere rilievo la difesa della Società circa il frangente che sia stata comunque *“(..) garantita la continuità e la certezza del sistema tariffario mediante l'applicazione (...) delle precedenti tariffe con un adeguamento inflattivo, né tanto meno alcun vantaggio per EAV” proprio “in forza di quanto previsto dalla delibera n. 224/2025”* ossia grazie all'intervento del tutto autonomo dell'Autorità; rileva invece (iv) la ridotta estensione territoriale della condotta, e quindi la sua limitata offensività;
3. per quanto concerne la condotta dell'agente rileva come EAV abbia posto in essere azioni per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, in quanto la proposta tariffaria è stata trasmessa alla data del 23 dicembre 2025 (cfr. prot. ART n. 102910/2025), fermo restando che – come già ampiamente argomentato sopra - tale trasmissione non possa costituire adempimento alla misura 52.2 dell'Allegato “A” alla delibera n. 95/2023 in quanto intervenuto con tempistiche incompatibili con le finalità ad essa sottese;
4. non sussiste la reiterazione;
5. in relazione alle condizioni economiche dell'agente, dall'ultimo bilancio disponibile della Società emerge che la stessa ha esposto un valore della produzione, per l'esercizio 2024, pari ad euro 329.932.968,00 ed un utile di euro 3.532.348,00;
6. tuttavia, ai fini della quantificazione della sanzione è necessario considerare il fatturato relativo ai proventi da mercato realizzato nell'anno 2024, atteso che, in base alla disposizione normativa per cui si procede, l'importo della sanzione deve essere commisurato fino al massimo dell'1% del fatturato relativo all'ultimo

esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione e, comunque, in misura non superiore ad un milione di euro. Nel contesto della Società nei cui confronti si procede, appare opportuno considerare, ai fini della quantificazione del massimo edittale, la parte di fatturato derivante dai ricavi da corrispettivo, riferiti all'anno 2024, del Contratto di programma, riconosciuti dalla Regione Campania per la gestione dell'infrastruttura, che "[p]er l'anno 2024 l'ammontare dei ricavi da corrispettivo del Contratto di Programma, riconosciuti dalla Regione Campania ad EAV per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria S.M.C.V. – Piedimonte Matese, risulta pari ad euro 4.222 migliaia", come indicato dalla Società stessa, nella propria nota acquisita al prot. ART 35266/2026, del 19 maggio 2026, in riscontro alla nota prot. ART n. 33607/2026, del 13 maggio 2026;

7. per le considerazioni su esposte e sulla base delle linee guida, risulta congruo:
  - (i) determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00);
  - (ii) applicare sul predetto importo una riduzione pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per aver provveduto, nelle more del procedimento, alla trasmissione della proposta tariffaria;
  - (iii) irrogare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

**RITENUTO** pertanto di procedere all'irrogazione della sanzione nella misura di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. è accertata, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la violazione, nei confronti di Ente Autonomo Volturno S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per non avere trasmesso all'Autorità, per le valutazioni di competenza, la proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030 e la documentazione a corredo della stessa previste dalla misura 52.2 dell'Allegato "A" alla delibera n. 95/2023, del 31 maggio 2023, entro il termine del 1° settembre 2025, da ultimo individuato con la delibera n. 101/2025, del 25 giugno 2025;
2. è irrogata, nei confronti di Ente Autonomo Volturno S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 14, lettera a), del menzionato decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);
3. la sanzione di cui al punto 2 deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'Delibera n.': 96, nel campo 'Anno': 2026 e nel campo 'Descrizione causale': "sanzione Delibera n. 96/2026";

4. decorso il termine di cui al punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo;
5. la presente delibera è notificata a mezzo PEC ad Ente Autonomo Volturno S.r.l. ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro sessanta giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, entro centoventi giorni, ricorso straordinario.

Torino, 15 giugno 2026

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)